

(N. 2945)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1953
(V. Stampato N. 3129)*

d'iniziativa del Deputato BARTOLE

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° APRILE 1953

Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 79 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il primo comma sono aggiunte le parole: « Le note spese dei medicinali distribuiti ai poveri dei comuni sono pagate ai farmacisti allo scadere di ogni trimestre. La indennità di residenza di cui alla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno ».

Art. 2.

All'articolo 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel primo comma, dopo le parole: « sanitari condotti », sono aggiunte le parole: « e dei farmacisti ».

Nel comma terzo, dopo le parole: « degli stipendi », sono aggiunte le parole: « della indennità di residenza alle farmacie rurali e delle note spese dei medicinali ».

Nel comma quarto, dopo le parole: « sanitari condotti », sono aggiunte le parole: « e dei farmacisti ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.